

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ ex art. 20 D.Lgs. 39/2013

Il/La sottoscritto/a **PORTAS GIACOMO** nato/a a il con riferimento alla candidatura di **PRESIDENTE DEL CDA** presso **ENVIRONMENT PARK SPA**, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.n. 39 dell'08.04.2013¹, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013

DICHIARA

Con riferimento alle situazioni di **INCONFERIBILITÀ** disciplinate dal d.lgs.n. 39/2013,

di **non trovarsi** in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

☒ Art. 3, comma 1, lett. a), c) e d), del d.lgs.n. 39/2013²

inoltre, solo in caso di incarico in Ente Pubblico:

☒ Art. 3, comma 1, lett. b), del d.lgs.n. 39/2013³

☒ Art. 4, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs.n. 39/2013⁴

¹ **Art. 20 d.lgs.n.39/2013**

1. "All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico".

² **Art. 3, comma 1, lett. a), c) e d) - Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione**

1. "A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale".

³ **Art. 3, comma 1, lett. b) - Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione**

1. "A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale."

⁴ **Art. 4, comma 1, lett b) e c) - Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati**

1. "A coloro che, nell'anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento".

NOTA:

Art. 4, comma 1-bis

"Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse".

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ ex art. 20 D.Lgs. 39/2013

Con riferimento alle situazioni di **INCOMPATIBILITÀ**⁵ disciplinate dal d.lgs.n. 39/2013,

di **non trovarsi** in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- ☒ Art. 9, commi 1 e 2, del d.lgs.n. 39/2013⁶
- ☒ Art. 12, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs.n. 39/2013⁷
- ☒ Art. 13, commi 1, 2 e 3, del d.lgs.n. 39/2013⁸
- ☒ Art. 14, comma 2, lett. c), del d.lgs.n. 39/2013⁹

inoltre, solo in caso di incarico in Ente Pubblico:

- ☒ Art. 11, commi 1, 2 e 3, del d.lgs.n. 39/2013¹⁰

☐ di **trovarsi** in una delle situazioni sopra riportate e nello specifico.....
e di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina.

⁵ Art. 20 d.lgs.n.39/2013

2. "Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto".

⁶ Art. 9, commi 1 e 2 - Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico."

⁷ Art. 12, commi 1, 2, 3 e 4 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. "Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione".

NOTA:

Art. 12, comma 4-bis

"Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico."

**DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ O
INCOMPATIBILITÀ ex art. 20 D.Lgs. 39/2013**

DICHIARA ALTRESÌ

Di essere informato che, in caso di nomina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" e che l'Amministrazione potrà effettuare delle verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in sede di candidatura e successivamente alla nomina anche attraverso la consultazione di banche dati.

Di aver letto la raccomandazione citata nella **nota A)**

Con la sottoscrizione della presente il/la dichiarante autorizza il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal Codice Privacy e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a si impegna, nel corso dell'incarico, a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.lgs.39/2013 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Luogo, data TORINO, 28/04/2026

Giacomo Portas
F.to in originale

La presente dichiarazione deve essere compilata e firmata digitalmente. In assenza di firma digitale, potrà essere apposta firma autografa con allegata la fotocopia fronte/retro del proprio documento di identità.

Nota A) Si raccomanda alla parte interessata, per scongiurare una violazione incolpevole delle disposizioni in esame e di incorrere nelle sanzioni "personali" discendenti dalla stessa, di informare l'amministrazione conferente di ogni circostanza fattuale eventualmente e astrattamente rilevante nell'ottica del D.lgs.39/2013, consentendo così, agli organi competenti di poter compiere una valutazione più approfondita.

⁸ **Art. 13, commi 1, 2 e 3 - Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

1. "Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare."

2. "Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione."

3. "Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione".

⁹ **Art. 14, comma 2, lett. c) - Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

2. "Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili: c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione".

¹⁰ Art. 11, commi 1, 2 e 3 - Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione".

Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento Europeo UE 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

1. Titolare

Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, P.zza Palazzo di Città 1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati la Dirigente Divisione Affari Istituzionali e Presidio Legalità del Comune di Torino, contattabile all'e-mail carmela.brullino@comune.torino.it. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il dr. Roberto Breviario, contattabile all'indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it;

1. Finalità e base giuridica

Il Titolare raccoglie e tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per la procedura di nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, come previsto dalla vigente normativa nazionale ([art. 50, comma 8 del D.L.vo n. 267/2000 e D.Lgs. 39/2013](#)) ed in conformità al [Regolamento "Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Città presso Enti, Aziende ed Istituzioni" n. 347](#), [all'art. 82 del Regolamento del Consiglio Comunale](#) e [all'art. 51 dello Statuto della Città](#) e sono a tal fine necessari e obbligatori per la corretta istruttoria prevista dalle norme, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 par. 1 lett. e) del GDPR;

2. Destinatari e categorie di destinatari

Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi e di contatto.

Il trattamento è effettuato da soggetti appositamente autorizzati, con l'utilizzo di procedure informatizzate o tradizionali, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per l'esauritivo svolgimento del procedimento. I dati sono trattati all'interno dell'Unione Europea. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche;

3. Periodo di conservazione

I dati personali oggetto del trattamento verranno conservati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento in Archivio per il periodo di 5 anni;

4. Diritti degli interessati

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15) di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art.20), di opposizione (art. 21). La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22).

5. Diritto di reclamo

Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (e-mail carmela.brullino@comune.torino.it), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dr. Roberto Breviario.

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali, www.garanteprivacy.it nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

6. Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento della procedura.

7. Processo automatizzato

La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22).